



Periodico informativo n. 145/2015

Reverse charge: come cambiano le sanzioni

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo evidenziarLe che con il Decreto sulla riforma del sistema sanzionatorio sono state alleggerite le sanzioni per la mancata o errata applicazione del Reverse charge.

Sulla scia degli altri paesi Europei, nel Decreto sulla riforma del sistema sanzionatorio viene infatti profondamente rivisto l'apparato sanzionatorio.

Previgente normativa

Nella previgente normativa, per la mancata o errata applicazione del Reverse charge la norma di riferimento era **l'art. 6, co. 9 – bis, D. Lgs. 471/1997**.

In base alla citata disposizione:

- trovava applicazione la sanzione compresa **fra il 100 e il 200%** dell'imposta (con un minimo di 258 euro) per il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, **non assolveva** l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante Reverse charge;
- qualora l'imposta **fosse stata assolta**, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa **era pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta**.

Tabella n. 1

Fattispecie	Sanzione
Cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante Reverse charge	Il 100 e il 200% dell'imposta (con un minimo di 258 euro)
Cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, assolve, seppur irregolarmente, l'imposta	Fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa è pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta.

Vecchie e nuova normativa a confronto

Sulla scia degli altri paesi Europei, nel Decreto sulla riforma del sistema sanzionatorio viene profondamente rivisto l'apparato sanzionatorio in caso di omessa o errata applicazione del Reverse charge.

In particolare, si prevede:

- ⇒ l'applicazione di una sanzione fissa con un minimo di 250,00 euro ed un massimo di 20.000,00 per ciascuna infrazione, fermo restando l'applicazione delle disposizioni del cumulo giuridico, sempreché l'imposta non sia dovuta nel rispetto del principio di neutralità;
- ⇒ se l'operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi, si applicherà la sanzione proporzionale dal 5% al 10%, con il limite minimo di 1.000,00 euro;
- ⇒ qualora l'imposta non applicata sarebbe stata NON detraibile si prevede una sanzione proporzionale dal 90 al 180%.

Mancata o errata applicazione del Reverse charge

Fattispecie	Vecchio impianto sanzionatorio	Nuovo impianto sanzionatorio
Mancata applicazione del Reverse charge con imposta detraibile	100% al 200% dell'imposta, minimo 516 euro	Sanzione fissa con un minimo di 250,00 euro ed un massimo di 20.000,00 per ciascuna infrazione. Se l'operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi, si applicherà la sanzione proporzionale dal 5% al 10%, con il limite minimo di 1.000,00 euro;
Applicazione Reverse charge con modalità irregolari	Fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa è pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta.	Sanzione fissa sa 250,00 euro a 10.000,00 euro e l'imposta si considera comunque assolta e detraibile

Flavia Valmorra - Roberto Garavini

Ravenna 29 ottobre 2015